



STAFF LEASING E SOMMINISTRAZIONE

La disciplina della somministrazione di lavoro è prevista agli articoli da 30 a 40.

Le principali novità:

- i cambiamenti riferiti al contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (c.d. staff-leasing) sono:
 - l'eliminazione delle **ipotesi di ricorso**;
 - introduzione del limite percentuale di utilizzo pari al **20 per cento** dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore, salvo diversa previsione dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali applicati da quest'ultimo;
- gli obblighi di **comunicazione dell'utilizzatore alle rappresentanze sindacali** riguardano ora esclusivamente il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati;
- in caso di somministrazione di lavoratori disabili per missioni di durata non inferiore a dodici mesi, **il lavoratore somministrato è computato** nella quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- il divieto di ricorrere al contratto di somministrazione presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ovvero sia operante una sospensione/riduzione dell'orario di lavoro in regime di cassa integrazione, non è più derogabile tramite accordi sindacali;
- l'abrogazione della fattispecie della **"somministrazione fraudolenta"**;
- non trovano più applicazione alcune delle ipotesi di deroga ai limiti quantitativi della somministrazione a termine previsti dalla disciplina del contratto a tempo determinato.